II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1981

concernente un aiuto che il governo olandese progetta di accordare a favore della creazione di una nuova capacità di produzione di un'impresa del settore chimico (ossido di magnesio)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(81/797/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato ai sensi di detto articolo agli interessati di presentare le loro osservazioni, e viste tali osservazioni,

I

considerando che la legge olandese del 29 giugno 1978 [Wet Investeringsrekening (1)] sull'incentivazione e sull'orientamento degli investimenti ha istituito, all'articolo 6, un « premio supplementare per grandi progetti » ; che detta sovvenzione è destinata ai progetti d'investimento di valore superiore a 30 milioni di fiorini e che, in relazione al numero di posti di lavoro creati, essa può raggiungere il 4 % del valore dell'investimento di cui trattasi ;

considerando che, in sede di esame della legge olandese allo stato di progetto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, la Commissione aveva rilevato che costituiva un regime generale di aiuti in quanto in tale legge non venivano fissati obiettivi industriali o regionali ; che, applicandosi tale sistema a tutti gli investimenti, senza distinzioni di imprese, regioni o settori, esso non poteva beneficiarie di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato CEE ; che, mancando tali specificazioni, la Commissione non era in grado di valutare gli effetti del regime suddetto sugli scambi tra Stati membri o sulla concorrenza, né quindi di accertarne la compatibilità con il mercato comune ;

considerando che, per quanto concerne tali regimi di aiuti generali, è politica consolidata della Commissione accettarli purché ricorra una delle due condizioni, cioè che lo Stato membro le notifichi un piano regionale o settoriale di applicazione, oppure, qualora ciò sia impossibile, i più importanti casi individuali di applicazione ;

considerando che, conformemente a tale posizione generale, la Commissione ha domandato che le singole applicazioni del « premio supplementare per grandi progetti », tenuto conto dell'importanza degli investimenti in questione, le venissero comunicate tutte in via preventiva e in tempo utile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, nel corso dei colloqui con le autorità olandesi, la Commissione ha fatto rilevare che avrebbe valutato singolarmente ciascuna applicazione secondo le proprie qualità e tenuto conto dei principi postulati dagli articoli 92 e seguenti o sviluppati nella pratica attuazione di tali disposizioni ; che il governo olandese non può inferire che la Commissione si è

(1) Staatsblad 1978, n. 368 (« Il premio supplementare per grandi progetti »).

espressa favorevolmente nei riguardi del sistema di « premi supplementari » in quanto essa ha richiesto la procedura di comunicazione preventiva e sistematica ;

considerando che il governo olandese ha ottemperato alla richiesta della Commissione includendo la suddetta procedura di comunicazione preventiva all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 3, del capitolo V della citata legge olandese del 29 giugno 1978 ;

II

considerando che con la lettera del 17 aprile 1980 il governo olandese ha, conformemente alla suddetta procedura, informato la Commissione della propria intenzione di concedere il beneficio del « premio supplementare per progetti di grandi dimensioni » per l'attivazione a Veendam nella provincia del Groningen di un impianto di sfruttamento del salgemma, che produrrà 850 000 t/annue di salamoia destinata alla produzione in ciclo economico integrato di ossido di magnesio ; che a queste produzioni provvederanno due società, entrambi filiali al 50 % di un gruppo petrolchimico olandese e di una holding pubblica a vocazione regionale ;

considerando che il costo complessivo dell'investimento è valutato a 85 milioni di fiorini olandesi con la creazione di 18 nuovi posti di lavoro ; che il progetto beneficierebbe di una sovvenzione di 0,285 milioni di fiorini a titolo del WIR (GPT) e di 7,3 milioni di fiorini in applicazione degli aiuti regionali (regime IPR) ;

considerando che una parte sostanziale dell'ossido di magnesio, prodotto integralmente a partire dal sale estratto a Veendam, è destinata ad essere esportata verso gli altri Stati membri ;

III

considerando che il governo olandese ha risposto all'invito della Commissione in data 8 gennaio 1981 e che, di conseguenza, non ha rispettato il termine stabilito dalla Commissione al 30 giugno 1980 per presentare eventuali osservazioni ; che su richiesta del governo olandese tale termine è stato prorogato al 15 agosto 1980 ;

IV

considerando che, di conseguenza, l'aiuto progettato dal governo olandese è atto a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri, a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa di cui trattasi o la produzione delle relative merci ;

considerando infatti che l'aiuto prospettato dal governo olandese ha per oggetto l'attivazione di un impianto per lo sfruttamento del salgemma che produrrà 850 000 t/annue di salamoia destinate integralmente alla produzione di ossido di magnesio ; che a queste produzioni provvederanno rispettivamente due società entrambe filiali al 50 % di due imprese partecipanti ; che una parte sostanziale della produzione economica integrata di ossido di magnesio a partire dal salgemma è destinata ai mercati degli altri Stati membri ;

considerando che la summenzionata disposizione del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri in essa enunciati ; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, specificano gli obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario ; che dette deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti e, in particolare, che tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in mancanza di essi, il gioco delle forze del mercato non permetterebbe di ottenere, di per sé stesso, dalle imprese beneficiarie ch'esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe ;

considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicassero una contropartita equivarrebbe a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri, a falsare la concorrenza, senza alcun giovamento per l'interesse della Comunità, e a tollerare nel contempo ingiustificati vantaggi di alcuni Stati membri ;

considerando che, nell'applicare i principi sopra formulati ai casi individuali di attuazione di aiuti generali, la Commissione deve accettare che esiste, da parte del singolo beneficiario, una contropartita consistente nella dimostrazione della concessione dell'aiuto necessario per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi fissati dall'articolo 92, paragrafo 3 ; che, quando non sia possibile fornire tale dimostrazione, e in particolare quando l'investimento sovvenzionato è comunque realizzato, è evidente che l'aiuto non contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe, ma sarebbe destinato ad aumentare il potere finaziario dell'impresa di cui trattasi ;

considerando che la Commissione ha il dovere di applicare i principi sopra enunciati con costanza ed equità, in modo da verificare per ogni singolo caso di applicazione di un regime generale di aiuti l'esistenza di tale contropartita ; che la mancata applicazione di questo criterio in passato, anche quando si tratti di un caso molto simile, non può costituire un motivo sufficiente per fare astrazione da tale criterio, in particolare

nel caso in esame, nel quale l'esistenza di tale contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto non sembra comprovata ;

considerando che il governo olandese non è stato in grado di fornire e la Commissione non ha individuato alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l'aiuto di cui trattasi soddisfa ai requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), a favore degli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo di talune regioni, si deve ritenere che la zona di Groningen non è una regione nella quale esisterebbe un tenore di vita « anormalmente basso » o « una grave forma di sottoccupazione » ai sensi della deroga prevista dalla lettera a) ; che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), il governo olandese ha già preso in considerazione il contributo che gli investimenti di cui trattasi potranno apportare ai fini di un migliore equilibrio socio-economico di questa zona, facendoli beneficiare di un altro aiuto nell'ambito del regime di aiuti a finalità regionale olandese l'« Investeringspremieregeling » (IPR) ; che il governo olandese, nel presentare le sue osservazioni alla Commissione, ha messo in rilievo lui stesso che il « premio supplementare per grandi progetti » non è concesso in funzione di considerazioni regionali ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, gli investimenti verranno comunque effettuati grazie al gioco normale delle forze del mercato ; che, inoltre, l'investimento in oggetto non possiede caratteristiche tali da poter essere qualificato come « un importante progetto di interesse europeo » o suscettibile di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro per promuovere il quale sia opportuna una deroga, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'incompatibilità degli aiuti stabilita dall'articolo 92, paragrafo 1 ;

considerando che, anche qualora fosse comprovato che vi è necessità di incrementare la capacità di produzione di ossido di magnesio per la fabbricazione di mattoni refrattari per altoforni, l'effetto di tale operazione appare troppo indiretto perché possa ripercuotersi in maniera apprezzabile sulla ristrutturazione delle siderurgia nella Comunità ;

considerando che, d'altronde, nella sua presa di posizione nei riguardi del sistema di « premio supplementare », la Commissione ha ricordato che i Paesi Bassi facevano parte delle regioni centrali della Comunità, cioè di quelle regioni che, nel contesto comunitario, non conoscevano gravi problemi socio-economici e che, nel contempo, costituivano zone nelle quali il rischio di una spirale ascendente degli aiuti era dei più manifesti e dove, più che altrove, un aiuto sarebbe suscettibile di pregiudicare gli scambi tra Stati membri ;

considerando peraltro che, nelle informazioni sociali ed economiche disponibili sui Paesi Bassi, non si riscontrano elementi tali da far giungere alla conclusione che esista un turbamento grave della sua economia secondo quanto previsto dal trattato ; che il « premio supplementare per grandi progetti » erogato in casi concreti non ha lo scopo di far fronte ad una tale situazione ;

considerando che assumere un altro atteggiamento avrebbe permesso ai Paesi Bassi, nel contesto di una crescita rallentata e di un'importante disoccupazione in tutta la Comunità, di spostare a loro benficio investimenti che potrebbero essere effettuati in altri Stati membri dove la situazione è meno favorevole ; che la recente evoluzione economica e sociale nella Comunità giustifica il mantenimento di questo atteggiamento sia per quanto riguarda il sistema in sé, sia per quanto riguarda le sue eventuali applicazioni concrete ;

considerando, infine, che per quanto riguarda le deroghe previste dal paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 92 del trattato CEE a favore delgi « aiuti destinati a promuovere lo sviluppo di determinate attività economiche », dall'esame del settore della produzione di ossido di magnesio a partire dal salgemma, in particolare alla luce delle previsioni formulate per quanto riguarda la domanda dei prodotti in questione, risulta che le forze del mercato dovrebbero bastare da sole, senza interventi pubblici, a garantire un normale sviluppo di tale attività ; che una parte sostanziale di ossido di magnesio prodotto a partire dal salgemma è destinata ad essere esportata verso gli altri Stati membri ; che questo fatto, non essendo dimostrato che esiste la possibilità materiale per un incremento della capacità di produzione, non consente di escludere che le condizioni degli scambi non saranno alterate, da tale aiuto, in misura contraria all'interesse comune ;

considerando pertanto che il progetto di aiuto olandese non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi non può attuare il suo progetto, comunicato alla Commissione con lettera del 17 aprile 1980 del ministro degli affari esteri, di concedere il « premio supplementare per grandi progetti » a favore degli investimenti effettuati a Veendam da un'impresa olandese del settore chimico.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della

presente decisione, delle disposizioni che adotta per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1981.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione